



Al Signor Ministro della Giustizia, On. Dott. Carlo Nordio
Al Presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane, Avv. Gian Domenico Caiazza
Alla Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane
Al Presidente del Consiglio delle Camere Penali Italiane, Avv. Nicola Mazzacuva
Al Signor Presidente della Corte d'Appello di Palermo, Dott. Matteo Frasca
Al Signor Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Palermo, Dott.ssa Lia Sava
Al Signor Presidente f.f. del Tribunale di Trapani, Dott.ssa Daniela Galazzi
Al Signor Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, Dott. Gabriele Paci
AGli Onorevoli CC.O.AA. di Trapani e Palermo
Ai Signori Avvocati Soci della Camera Penale di Trapani

Trapani, 1 giugno 2023

Oggetto: Documento del direttivo della Camera Penale di Trapani, approvato nella seduta del 25 maggio 2023

BUROCRAZIA? NO, GRAZIE!

Da qualche tempo, in alcune cancellerie, è invalsa la prassi - che noi riteniamo non legittima - di richiedere il **versamento dei diritti di copia per la "formazione" delle cosiddette copie di cortesia** con riferimento agli atti di impugnazione depositati telematicamente a mezzo pec (in attesa che sia disponibile il portale, ndr).

Sembra una sorta di riflesso pavloviano: nel paese della burocrazia le novità tardano ad essere recepite; si è sempre fatto così (cioè con l'impugnazione si sono sempre depositate le copie dell'atto), perché non continuare?

Noi riteniamo di avere la risposta a questo **amletico** - e anche vessatorio - **dubbio esistenziale: non si può fare più così da quando è entrata in vigore la Riforma Cartabia (anche se al momento gli atti sono inviati per pec, e non tramite portale).**

Né ci pare che la diversa soluzione indicata all'epoca dell'emergenza Covid sia più sostenibile. Riteniamo che il deposito dell'impugnazione a mezzo pec non imponga al difensore alcun ulteriore onere. Della bontà di tale tesi ci convince anche la circostanza che il deposito "fuori sede" non è più consentito, di talché, a voler ritenere che l'impugnazione proposta telematicamente debba essere seguita dalla consegna alla cancelleria delle copie cartacee, si dovrebbe concludere che la parte interessata provveda a recarsi fisicamente presso la cancelleria ovunque essa si trovi, stante la contemporanea abrogazione della possibilità di ricorrere alla spedizione dell'impugnazione a mezzo raccomandata. In alternativa si dovranno spedire le copie firmate ad un collega del circondario o distretto interessato per provvedere al deposito.

Il Ministero tuttavia, con la circolare del 16.03.2023 resa dalla Direzione Generale degli Affari Interni, si è mostrato di diverso avviso ([circolare al link](#)).

Nel rimandare alla lettura del documento nella sua interezza, osserviamo che gli argomenti spesi dalla citata Direzione del Ministero ci appaiono eccentrici. In sostanza, ad avviso del Ministero, siccome le cancellerie sono ancora onerate di obblighi che presuppongono documenti cartacei, le parti sono obbligate a far conseguire al deposito dell'impugnazione, a mezzo pec, il deposito cartaceo (<<va da sé che, quantomeno ai fini dei predetti incombenti, tuttora gravanti sulle cancellerie del giudice impugnato, il difensore impugnante debba comunque provvedere al deposito delle copie [analogiche] dell'atto d'impugnazione, anche quando trasmesso in via telematica>>). Onestamente ci sembra che il "va da sé" non sia così evidente, a fronte di un quadro normativo che non lo presuppone e che anzi, per come anche emerge da **un obiter di legittimità (Cass. pen. Sez. V n. 8158/2023, [sentenza al link](#)), sembra condurre ad una soluzione radicalmente diversa.**

Il Ministero non chiarisce poi quale sarebbe la tempistica concessa al difensore per provvedere all'onere che gli si vuole imporre: non è questione marginale. Ma in ogni caso, ciò che le cancellerie non possono fare, neppure a mente della circolare, è bloccare l'invio della impugnazione al Giudice competente.

S'aggiunga che l'allegazione cartacea delle copie di cortesia è inutile nella misura in cui il deposito telematico a mezzo pec deve essere, a sua volta, trasmesso telematicamente.

Del resto, di tale tesi troviamo conferma in un *obiter* contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione, sezione V penale, n. 8158/2023: <<***l'invio delle copie ulteriori ex art. 164 disp. att. cod. proc. pen., come richiesto dalla cancelleria, appare essere un mero, formale, riferimento alla norma, da reputarsi superato dall'inoltro telematico dell'atto***>>(sentenza al link).

Più chiaro di così non potrebbe essere: si tratta di mera formalità, superata dalle novità del tempo presente!

Accade, tuttavia, che ad un Socio della Camera Penale di Trapani, iscritto al Foro di Palermo, sia stata inoltrata da una cancelleria una pec - non firmata, ndr - che riproduciamo di seguito, omissando i riferimenti al procedimento.

Oggetto: Ricorso in Cassazione - Proc. c/

Si comunica che il ricorso indicato in oggetto, ricevuto in data 2023 ore , è stato iscritto al n. /2023 Registro Ricorsi Mod. 31.

Si segnala che, affinché questa cancelleria proceda alla formazione del fascicolo e alla trasmissione dello stesso alla S.C.C., è necessario che la S.V. provveda al deposito di n. 8 copie cartacee del ricorso e al deposito di n. 1 copia cartacea degli allegati **entro 10 giorni.** **A tal proposito, si rappresenta che tra gli allegati dell'email non figura il dispositivo della sentenza della Corte di Cassazione da Lei indicato nel ricorso.**

In alternativa, la S.V. potrà provvedere al pagamento dei diritti mediante il sistema telematico PagoPa, avendo cura di far pervenire, **nel predetto termine di 10 giorni,** la relativa attestazione di pagamento.

Per il ricorso in oggetto, la somma dovuta per i diritti di copia è di € 33,41

Ribadiamo che nessuna prassi consente, né potrebbe consentire, alla Cancelleria di **condizionare** alla trasmissione delle copie ex art. 164 disp. att. c.p.p. - con un **inequivocabile sinallagma** sancito dall'utilizzo dell'aggettivo "**necessario**" - "**la formazione del fascicolo e la trasmissione dello stesso alla S.C.C.**".

L'art. 164 disp. att. c.p.p., infatti, ricollega al mancato deposito delle copie cartacee esclusivamente l'effetto che "**la cancelleria provvede a farle a spese di chi ha presentato l'impugnazione**".

Come si vede, dunque, la questione prescinde dal dibattito sull'abrogazione dell'art. 164 disp. att. c.p.p. che, per alcuni, non sarebbe ancora avvenuta in assenza della piena attivazione del portale. Ai sostenitori di tale tesi ricordiamo però i criteri generali sull'interpretazione delle norme e, primo fra tutti, la *voluntas legis*: chi può dire che l'invio telematico a mezzo pec sia diverso da quello a mezzo portale? Se ne ha conferma nel precedente della S.C. di Cassazione prima citato.

Di poi, **va stigmatizzato il collegamento tra l'omessa consegna delle copie cartacee o il pagamento dei diritti di copia e la mancata trasmissione degli atti.**

A noi risulta che il Collega interessato abbia, dapprima, provveduto al pagamento e successivamente abbia reso edotti il Ministero e i Dirigenti degli uffici interessati - sia Magistrati che Cancellieri - rimettendo ad essi la (ri)valutazione della legittimità della prassi.

La Camera Penale di Trapani apprende, quindi, con stupore che un Avvocato, Socio di questa Camera Penale, sia stato deferito al Consiglio Distrettuale di Disciplina per aver perorato l'obbligatorietà della trasmissione dell'atto di impugnazione depositato a mezzo pec, a prescindere dal pagamento, che ci risulta comunque avvenuto, dei diritti di copia e/o del deposito delle copie c.d. di cortesia.

Il merito della vicenda disciplinare prescinde dalle valutazioni di CPTP e ciò per un elementare regola di rispetto della giurisdizione domestica.

Tuttavia, CPTP intende manifestare al Collega solidarietà e vicinanza per la vicenda che lo vede, suo malgrado, coinvolto, e nel contempo si dichiara pronta a sostenerne le ragioni con la forza del diritto e delle idee.

Infine, CPTP auspica che un sereno e franco confronto sul tema, consenta di ricondurre la questione a ciò che *prima facie* essa appare: **una "resistenza" burocratica, superata dalle novità telematiche.**

Il Direttivo della Camera Penale di Trapani